

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 12 giugno 2017, n. 121

**OCM Vino - Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Reg.(UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE) n.1150/2016, D.M. n. 1411 del 03/03/2017. Disposizioni regionali di attuazione a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2017/2018. Termini per la presentazione delle domande di aiuto.**

### **Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari**

**VISTI** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

**VISTI** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

**VISTI** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

**VISTO** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** l'art. 18 del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**VISTA** l'istruttoria espletata dal Servizio delle Filiere Produttive;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'articolo 46;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

**VISTO** il Decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (in seguito MiPAAF) 16 dicembre 2010, che ha stabilito disposizioni applicative del suddetto D. Lgs. n. 61/2010, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni;

**VISTO** il Programma Nazionale di Sostegno (in seguito PNS) del settore vitivinicolo per il periodo 2014/2018 presentato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali alla Commissione dell'Unione Europea il 1 marzo 2013 (Prot. 1834 DG PIUE) e successivamente integrato e modificato con nota trasmessa il 1 marzo 2017;

**VISTO** il Decreto MiPAAF del 20 dicembre 2013, n. 15938 che ha stabilito disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione la misura della Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti;

**VISTO** il Decreto MiPAAF n. 1213 del 19 febbraio 2015 che ha stabilito disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

**VISTO** il Decreto MiPAAF n. 12272 del 15 dicembre 2015, modificato ed integrato con DM del 30 gennaio 2017 n. 527, in cui sono state stabilite le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei prodotti agricoli - Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

**VISTA** la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante "*Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*";

**VISTO** il Decreto MiPAAF n. 527 del 30 gennaio 2017 recante "*Integrazione e modifica del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE)*

n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;

**VISTO** il Decreto MiPAAF n. 1411 del 3 marzo 2017 recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti”;

**VISTO** il Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 1967 del 15 maggio 2017 recante “Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e (UE) n. 2016/1149 e 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi”;

**VISTA** la Circolare AGEA Coordinamento n.18162.2017 del 1 marzo 2017 avente ad oggetto: “Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 e del DM 527 del 30 gennaio 2017 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”;

**VISTA** la Circolare AGEA Coordinamento 31081 del 7 aprile 2017 avente ad oggetto: Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;

**VISTE** le Istruzioni Operative O.P. AGEA n. 20 del 4 maggio 2017 prot. ORPUM n. 38458 relative a “O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti per la campagna 2017/2018”;

**VISTE** le Istruzioni Operative O.P. AGEA n. 28 del 12 giugno 2017 prot. ORPUM n. 49610 relative a “O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - Integrazione alle istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti per la campagna 2017/2018 – proroga scadenza presentazione domande”;

**VISTA** la L.R. n.28/2006, “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;

**VISTO** il Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009 “L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;

**VISTA** la DGR n. 2506 del 15 novembre 2011 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare - valutazione di congruità nel settore agricolo. Disciplina transitoria”;

**VISTA** la DGR n. 1337 del 16 luglio 2013 “Approvazione linee guida valutazione di congruità in agricoltura (DGR n. 2506 del 15/11/2011)”; L. R. n.40/2015, art. 6 che apporta modifiche e integrazioni all'art.47 della L.R. 4 agosto 2004, n.14;

**VISTA** la DGR n. 1859 del 30/11/2016 avente ad oggetto: “Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.: approvazione linee guida”;

**VISTA** la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 202 del 15/12/2016 di approvazione ed adozione di indirizzi operativi per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale.

**VISTA** la Determinazione del Dirigente della Sezione Agricoltura n. 541 del 30/12/2014, pubblicata nel BURP n. 2 del 08/01/2015, che ha approvato il prezzario regionale con riferimento alle diverse tipologie di interventi ammissibili ai benefici della misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” - campagna 2014/2015;

**RITENUTO** necessario, pertanto, approvare le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2017/2018;

**CONSTATATO** che il prezzario regionale approvato con DDS n.541 del 30/12/2014, pubblicata nel BURP n. 2 del 08/01/2015, con riferimento alle diverse tipologie di intervento ammissibili ai benefici ai sensi del presente avviso, riporta prezzi unitari congrui ed applicabili anche agli interventi relativi al presente bando biennale;

**VISTO** il Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 1715 del 20 marzo 2017 relativo a “Programma Nazionale di sostegno del vino - Ripartizione finanziaria campagna 2017-2018” che ha assegnato alla Regione Puglia per l’attuazione della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti risorse finanziarie pari ad Euro 13.306.620;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:

- approvare, con riferimento alle risorse finanziarie della campagna 2017/2018, le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”, riportate nell’Allegato A, composto da n. 42 pagine, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- confermare l’utilizzo per il presente avviso del prezzario regionale approvato con DDS n.541 del 30/12/2014, pubblicata nel BURP n. 2 del 08/01/2015;
- dare atto che gli aiuti previsti per la realizzazione dei progetti della Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” saranno erogati direttamente dall’AGEA (Organismo Pagatore Nazionale);

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’albo on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001**

Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
- di approvare, con riferimento alle risorse finanziarie della campagna 2017/2018, le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”, riportate nell’Allegato A, composto da n. 42 pagine, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di confermare l’utilizzo per il presente avviso del prezzario regionale approvato con DDS n.541 del 30/12/2014, pubblicata nel BURP n. 2 del 08/01/2015;
- di dare atto che gli aiuti previsti per la realizzazione dei progetti della Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” saranno erogati direttamente dall’AGEA (Organismo Pagatore Nazionale);
- di incaricare il Servizio Filiera Produttive a trasmettere il provvedimento a:

- Servizio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea;
- AGEA Coordinamento;
- Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali.

**Il presente provvedimento:**

- a) è composto da n. 5 (cinque) pagine timbrate e vidimate, dall'allegato A, composto da n. 42 pagine, timbrate e vidimate, è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
- b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- c) sarà disponibile nel portale istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e nel sito [www.filiereagroalimentari.regione.puglia.it](http://www.filiereagroalimentari.regione.puglia.it) *Misure Piano Nazionale di Sostegno /misura ristrutturazione e riconversione vigneti/campagna 2017-2018;*
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- e) sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- f) non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente  
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari  
Dott. Luigi Trotta



**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE  
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI  
SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE

Il presente allegato è composto  
da n. 42 fogli  
Il Dirigente della Sezione  
Competitività delle Filiere Agroalimentari  
*Dott. Luigi Trotta*

## ALLEGATO "A"

OCM Vino - Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti"  
Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo  
Reg. (UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE) n.1150/2016,  
D.M. n.1411 del 03/03/2017

### Disposizioni regionali di attuazione Campagna - 2017/2018

---

### Sommario

1. Riferimenti normativi
2. Premessa
3. Termini e definizioni
4. Obiettivi
5. Soggetti beneficiari
6. Condizioni di ammissibilità
7. Indicazioni tecniche di intervento
  - 7.1 Localizzazione degli interventi
  - 7.2 Varietà
  - 7.3 Forme di allevamento
  - 7.4 Densità di impianto
  - 7.5 Superfici minime di intervento
8. Attività ammissibili
  - 8.1 Azioni non ammissibili
9. Definizione del sostegno
10. Tipologie di domande e termini di presentazione
  - 10.1 Modalità di compilazione delle domande tramite portale SIAN
11. Domanda di sostegno
12. Presa d'atto e pubblicazione elenco delle domande di sostegno presentate
13. Priorità e criteri di selezione delle domande
14. Istruttoria tecnico-amministrativa
  - 14.1 Verifica sulla ricezione del "plico 1" e "plico 2" e ricevibilità della domanda di sostegno
  - 14.2 Ammissibilità: controllo tecnico – amministrativo
    - 14.2.1 Ammissibilità: controllo in loco (ex-ante)
15. Formulazione della graduatoria regionale di ammissibilità
16. Finanziabilità delle domande di sostegno
17. Pagamento dell'aiuto
  - 17.1 Domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fidejussoria
    - 17.1.1 Attesazione inizio lavori
    - 17.1.2 Garanzie fidejussorie ed Enti Garanti
  - 17.2 Domanda di pagamento a saldo/richiesta di collaudo
    - 17.2.1 Presentazione domanda
    - 17.2.2 Verifica delle opere realizzate
    - 17.2.3 Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione
  - 17.3 Elenchi di liquidazione regionali
18. Eleggibilità delle spese
19. Domanda di variante
20. Comunicazione di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali
  - 20.1 Subentro in caso di decesso
21. Recuperi e penalità
22. Impegni del beneficiario
23. Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare
24. Condizionalità
25. Interventi ricadenti negli ambiti territoriali individuati come zone pSic, Zps, Parchi e Riserve Naturali
26. Comunicazione degli anticipi ricevuti
27. Certificazione antimafia
28. Ricorsi
29. Demarcazione PSR – OCM Vino
30. Responsabili del procedimento
31. Norma di rinvio

### Allegati

- Modello 1: Richiesta credenziali di accesso al portale SIAN
- Modello 2: Richiesta autorizzazione accesso e consultazione fascicoli aziendali

## 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

### Normativa Comunitaria

- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive modifiche ed integrazioni, recante *modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo*;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'articolo 46.
- Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il Regolamento 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) N. 555/2008 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.

### Normativa Nazionale

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009)*.
- D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) *"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"*;
- D.M. 16 dicembre 2010 recante *"Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni"*;
- Programma Nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1 marzo 2013;
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2013, n. 15938 concernente *"Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione la misura della Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti"*;

- Decreto MiPAAF n. 1213 del 19 febbraio 2015 recante *"Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli"*;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n.12272 del 15/12/2015 recante *"Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli"*;
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante *"Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino"*;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 527 del 30 gennaio 2017 recante *"Integrazione e modifica del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli"*;
- Decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 recante *"Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti"*;
- Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 1715 del 20 marzo 2017 relativo a *"Programma Nazionale di sostegno del vino - Ripartizione finanziaria campagna 2017-2018"*;
- Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 1967 del 15 maggio 2017 recante *"Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e (UE) n. 2016/1149 e 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi"*;

#### **Circolari AGEA**

- Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2009.1415 del 03/11/2009, concernente le *linee guida e le specifiche tecniche inerenti le superfici vitate - Misurazione e documentazione nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC)*;
- Istruzioni O.P. AGEA n.27 prot. n. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 - *Procedura delle garanzie informatizzate*;
- Circolare AGEA n. ACIU.2011.143 del 17/02/2011 - *VITIVINICOLO – Istruzioni generali sulla misurazione dei vigneti in Italia*;
- Istruzioni O.P. AGEA n.31 prot. n. UMU.2014.2108 del 15/10/2014 - *Modalità di pagamento degli aiuti a carico del FEAGA e del FEASR*;
- Istruzioni O.P. AGEA n.25 prot. n. UMU.2015.749 del 30/04/2015 – *Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA*;
- Circolare AGEA Coordinamento n.18162.2017 del 1 marzo 2017 – *Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 e del DM 527 del 30 gennaio 2017 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*;



- Circolare AGEA Coordinamento 31081 del 7 aprile 2017 - *Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti*;
- Istruzioni O.P. AGEA n. 20 del 4 maggio 2017 prot. ORPUM 38458 relative a "O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2017/2018";
- Istruzioni Operative O.P. AGEA n. 28 del 12 giugno 2017 prot. ORPUM n. 49610 relative a "O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - Integrazione alle istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti per la campagna 2017/2018 – proroga scadenza presentazione domande";

#### **Normativa Regionale**

- L.R. n.28/2006, "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";
- Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009 "L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";
- DGR n. 2506 del 15 novembre 2011 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare - valutazione di congruità nel settore agricolo. Disciplina transitoria";
- DGR n. 1337 del 16 luglio 2013 "Approvazione linee guida valutazione di congruità in agricoltura (DGR n. 2506 del 15/11/2011)"; L. R. n.40/2015, art. 6 che apporta modifiche e integrazioni all'art.47 della L.R. 4 agosto 2004, n.14;
- DGR n. 2492 del 30/12/2015 avente ad oggetto: "Reg. CE 1234/2007 e Reg. UE 1308/2013. Decreti Mipaaf n. 1213 del 19 febbraio 2015 e n. 12272 del 15/12/2015: disposizioni regionali relative alla gestione dei diritti di reimpianto vigneti.";
- DGR n.1859 del 30/11/2016 "Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.: approvazione linee guida";
- Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.202 del 15/12/2016 di approvazione ed adozione di indirizzi operativi per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale.

#### **2. PREMESSA**

La misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" è prevista nell'ambito del Programma Nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018.

Le presenti *Disposizioni regionali di attuazione (DRA)* disciplinano le modalità applicative delle disposizioni comunitarie e nazionali della misura, a norma dell'art. 46 del Reg.(UE) n. 1308/2013, dell'art. 12 e seguenti del Reg.(UE) n. 1149/2016, degli articoli 7 e seguenti del Reg.(UE) n.1150/2016 e del Decreto Ministeriale del 3 marzo 2017 n. 1411.

#### **3. TERMINI E DEFINIZIONI**

Ai fini delle presenti "Disposizioni regionali di attuazione" si applicano le seguenti definizioni:

- **AGEA Coordinamento:** Organismo di Coordinamento AGEA;

- **OP AGEA:** Organismo Pagatore Agea con sede legale in Via Palestro,81 - 00185 ROMA;
- **Appezamento viticolo:** insieme di particelle catastali contigue riconducibili al medesimo conduttore;
- **Attività:** la riconversione varietale, la diversa ricollocazione/reimpianto di vigneto, il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti - *ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013, art. 46 comma 3 lettera a), b), c) e d)*;
- **Autorizzazione al reimpianto:** autorizzazione al reimpianto di un vigneto concessa ovvero riveniente dalla conversione di diritto di impianto/reimpianto a norma del Reg. (UE) n.1308/13, del decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 e della D.G.R. n. 1859 del 30/11/2016;
- **Azione:** singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV - come elencati nell'allegato II al DM 1411/2017 (es: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc);
- **Beneficiario:** persona fisica o giuridica che presenta una domanda di sostegno, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto;
- **CAA:** Centro di Assistenza Agricola autorizzato;
- **Campagna vitivinicola:** campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo;
- **Coltivatore diretto:** ai sensi della Legge 2 giugno 1961 n. 454 art. 48 e Legge 26 maggio 1965 n. 590 art. 31) è coltivatore diretto colui che dedica abitualmente la propria attività lavorativa alla manuale coltivazione del fondo apportando direttamente e con la collaborazione delle unità attive familiari almeno un terzo del fabbisogno lavorativo aziendale;
- **Conduttore:** persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale ne dispone a titolo legittimo;
- **CUAA:** Codice unico di identificazione delle aziende agricole. è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;
- **Ente Istruttore:** Servizio Territoriale dell'Agricoltura, competente per territorio, che effettua le verifiche di ricevibilità e l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande afferenti la misura;
- **Estirpazione:** eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata, comprese le radici, asportando tutti i residui di vite dal fondo;
- **Fascicolo aziendale:** modello cartaceo ed elettronico istituito in ambito SIAN contenente dati, informazioni e documenti dell'azienda agricola, ai sensi del D.P.R. n.503/99 e del D. L.vo 29/03/2004 n.99;
- **Impianto:** messa a dimora definitiva di barbatelle di vite per la produzione di uva da vino;
- **Imprenditore agricolo:** ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento d'animali s'intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. S'intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative d'imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono

- prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico;
- **Mi.P.A.A.F.:** Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea – Ex PIUE VIII - Settore vitivinicolo;
  - **Operazione:** intero progetto che viene presentato dal richiedente ai fini della partecipazione alla misura RRV. È rappresentato dall'azione o insieme di azioni comprese in un progetto oggetto di domanda di sostegno - *ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149*;
  - **Regolamento:** Reg. (UE) n.1308/2013;
  - **Regolamento delegato:** Reg. (UE) n.1149/2016;
  - **Regolamento di esecuzione:** Reg. (UE) n.1150/2016;
  - **Reimpianto anticipato:** impianto di viti corrispondente a una superficie equivalente a quella che il conduttore si impegna ad estirpare entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono impiantate nuove viti ai sensi dell'articolo 66 del Reg. (UE) n.1308/2013, previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria;
  - **Ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV):** interventi da realizzare su superfici dell'azienda condotta, e della quale sia comprovabile il legittimo possesso, riguardanti opere di:
    - *riconversione varietale* (realizzabile mediante il reimpianto, o il sovrainnesto);
    - *ristrutturazione* (realizzabile mediante il reimpianto e diversa collocazione);
    - *miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti* realizzata con modifiche e/o adeguamenti degli impianti viticoli esistenti (es.: forme di allevamento, ecc.).
  - **Schedario viticolo:** è lo strumento previsto dall'art. 185 bis del Reg. (CE) del Consiglio n.1234/2007, dal Reg. (CE) applicativo della Commissione n. 436/2009 e dal D.M. 16/12/2010;
  - **Servizio Territoriale:** Servizio Provinciale dell'Agricoltura, competente per il territorio, in cui ricade l'ubicazione delle superfici vitate oggetto di intervento;
  - **S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo):** il Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i., per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione, istituisce e rende operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013, stabilendo, all'art. 61, che anche ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al Reg. 1308/2013, gli Stati membri assicurano un sistema di gestione e controllo compatibile con quanto definito per il S.I.G.C.;
  - **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
  - **Sovrainnesto:** innesto di una vite di uva da vino già precedentemente innestata;
  - **Superficie vitata:** è la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti (è possibile considerare superficie vitata le strade di servizio laterali ed intesta al vigneto fino ad un massimo di tre metri). Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.  
Esclusivamente ai fini del pagamento dell'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti la superficie vitata è definita in conformità all'art. 75, par. 1), del Reg. (CE) n. 555/2008 e cioè: *la superficie vitata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.*
  - **Unità vitata:** superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale, condotta da una singola azienda, omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva, attitudine a produrre vini DOCG, DOC, IGT. ;
  - **Vigneto:** impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee, impiantate senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico

soggetto, che interessa una o più particelle catastali o parti di esse, in ogni caso contigue.

#### **4. OBIETTIVI**

Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti ha l'obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, tali da non incrementare il potenziale produttivo regionale.

Gli interventi realizzati dovranno, pertanto, perseguire una o più delle seguenti finalità:

- adeguare la produzione alle esigenze del mercato;
- adottare modelli produttivi che possano esprimere più elevati livelli qualitativi;
- adottare sistemi di gestione viticola che rendano più efficiente ed economica l'attività;
- diffondere le innovazioni nell'impianto e nella gestione dei vigneti;
- ridurre i costi di produzione attraverso l'introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali;
- valorizzare la tipicità dei prodotti e delle tipologie colturali legate al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale.

Tali finalità collimano perfettamente con gli obiettivi regionali di miglioramento della qualità dei vini attualmente prodotti e della diversificazione della tipologia degli stessi, ritenuti entrambi di importanza strategica per il settore.

A garanzia del conseguimento degli obiettivi qualitativi prefissati, i vigneti oggetto di ristrutturazione e riconversione vigneti dovranno essere iscritti allo schedario viticolo e dovranno essere idonei a concorrere alla produzione di una determinata tipologia di vino DO/IG, in relazione a quanto previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

#### **5. SOGGETTI BENEFICIARI**

I beneficiari dell'aiuto alla ristrutturazione e riconversione di vigneti sono persone fisiche o giuridiche che alla data di presentazione della domanda conducono, in qualità di titolare/legale rappresentante, una:

- a) impresa individuale agricola
  - titolare di partita IVA;
  - iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con posizione attiva (ove previsto per legge);
- b) società di persone e di capitali esercitanti attività agricola
  - titolare di partita IVA;
  - iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con posizione attiva (ove previsto per legge);
- c) cooperativa agricola di conduzione
  - titolare di partita IVA;
  - iscritta all'albo delle società operative agricole.

I richiedenti l'aiuto, al momento della presentazione della domanda, devono condurre vigneti con varietà di uva da vino iscritti allo schedario viticolo o detenere autorizzazioni al reimpianto dei vigneti in corso di validità, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art.64 del Reg. n.1308/2013.

Qualora il conduttore non sia pieno proprietario delle superfici oggetto di intervento, la domanda di sostegno deve essere corredata dall'assenso del proprietario /comproprietario/nudo proprietario di tali superfici.

## 6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda di sostegno, deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di un'autorizzazione al reimpianto in corso di validità, ovvero deve aver attivato la procedura per la conversione di un *ex diritto all'impianto/reimpianto* in autorizzazione.

La procedura di conversione del diritto di impianto/reimpianto in autorizzazione deve essere completata positivamente preliminarmente all'adozione del provvedimento di concessione degli aiuti.

- b) impegnarsi ad estirpare e reimpiantare un vigneto di pari superficie in suo possesso.

Inoltre, alla data di presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve:

- essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo (impianti, reimpianti, autorizzazioni);
- dimostrare di aver presentato entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, la "*Dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione del vino*" di cui agli articoli 8 e 9 del Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione ed al D.L.gs n. 61/2010, riferita alle Unità Vitate oggetto dell'intervento, almeno nelle due campagne vitivinicole antecedenti quella di presentazione della domanda RRV (ad esempio per le U.V. indicate nelle domande presentate nella campagna 2017/2018, è obbligatorio che le stesse figurino almeno nella dichiarazione della campagna vitivinicola 2016/2017 e 2015/2016) ovvero, in caso di omissione di presentazione per cause di forza maggiore, la prescritta documentazione comprovante la causa di forza maggiore così come stabilito dalla normativa comunitaria (Reg.(CE) n. 73/2009 e s.m.i.);

I soggetti titolari di aziende agricole non vitate che intendono iniziare l'attività viticola non sono tenuti a produrre copia della "*Dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione del vino*";

- dimostrare, nel caso in cui conduttore non è proprietario del fondo su cui intende realizzare gli interventi, il possesso del fondo mediante un diritto reale di usufrutto o un contratto di affitto stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato, di durata superiore alla durata degli impegni previsti a carico del beneficiario, nonché l'assenso del proprietario/comproprietario/nudo proprietario a realizzare gli interventi e alla presentazione della domanda di sostegno.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.

Si evidenzia che la concessione dell'aiuto è condizionata alla favorevole valutazione del "requisito di congruità" di cui alle "Linee guida di valutazione di congruità in agricoltura" approvate con DGR n.1337 del 16 luglio 2013, pubblicate nel BUPR n.109 del 07/08/2013.

In ogni caso, preliminarmente alla presentazione della domanda, il richiedente deve:

- aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D.lvo 29 marzo 2004, n. 99, presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica;

- registrare ed aggiornare la propria posizione nell'ambito dello schedario viticolo regionale ai sensi della normativa nazionale e del D.M. MIPAAF del 16/12/2010 e aver risolto le eventuali anomalie di allineamento.

I dati degli impianti da ristrutturare e gli eventuali autorizzazioni al reimpianto da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale dell'interessato e dello schedario viticolo.

## 7. INDICAZIONI TECNICHE DI INTERVENTO

Il regime di sostegno comunitario non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 46 del Reg.(UE) n. 1308/2013: *"per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà, secondo lo stesso sistema di allevamento o sesto di impianto della vite"*.

Parimenti, ai sensi dell'articolo 14 del Reg. delegato (UE) n.1149/2016, *non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto, la normale gestione dei vigneti.*

Al riguardo, secondo le indicazioni fornite dai Servizi della Commissione, in caso di richiesta di estirpazione per l'adesione alla misura, il richiedente dovrà dichiarare che non trattasi di normale rinnovo di vigneto. I Servizi Territoriali competenti per l'istruttoria avranno cura di verificare tale dichiarazione e verbalizzare il rispetto di tale circostanza.

- alle superfici vitate che abbiano beneficiato di aiuti comunitari e/o statali e/o regionali per interventi di "ristrutturazione e riconversione dei vigneti" nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno della corrente campagna; si precisa che i dieci anni si calcolano a partire dalla data di richiesta di accertamento finale dell'avvenuta esecuzione degli interventi;
- all'esercizio di *autorizzazioni per nuovi impianti* di cui all'art. 6 del D.M. n. 12272 del 15/12/2015 e s.m.i;
- agli interventi finalizzati:
  - alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per vini da tavola;
  - alla realizzazione di vigneti allevati a tendone;
  - al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 3.000 ceppi/ettaro;
  - al sovrainnesto di vigneti con densità inferiore a 3.000 ceppi/ettaro.

### 7.1 Localizzazione degli interventi

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione disciplinati dalle presenti disposizioni applicative possono attuarsi nell'intero territorio della regione Puglia.

Un progetto di ristrutturazione e di riconversione può comprendere vigneti ubicati in diverse province della regione.

### 7.2 Varietà

Le operazioni di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l'utilizzo delle varietà di vite che, in conformità all'Accordo tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali e le Regioni e Province Autonome del 25 luglio 2002, sono riconosciute *"idonee alla coltivazione e classificate nella Regione Puglia"*. L'elenco delle varietà è stato approvato con D.G.R. n.1371 del 04/09/2003, pubblicata nel BURP n.105 del 17/09/2003, e aggiornato con Determinazione Dirigenziale n. 22/2013 del Servizio Agricoltura, pubblicata nel BURP n.16 del 31 gennaio 2013.

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Nel rispetto della Decisione di Esecuzione 2015/789/UE della Commissione del 18/05/2015 così come modificata dalla Decisione di Esecuzione 2015/2417/UE della Commissione del 17/12/2015 e s.m.i. il materiale di propagazione del genere *Vitis*, prodotto nelle aree delimitate per la presenza di *Xylella fastidiosa* e destinato alla movimentazione e/o piantagione all'esterno di dette aree, deve essere sottoposto ad un opportuno trattamento di termoterapia così come previsto dalla D.D.S. del 11/11/2016 n. 46 pubblicato sul BURP del 07/12/2016 n. 140.

Il materiale vivaistico utilizzato per la realizzazione dell'impianto deve essere sempre accompagnato dal passaporto delle piante e/o dal passaporto delle piante "ZP", se proveniente da regioni o stati membri non inseriti nelle zone protette per *Grapevine flavescence dorée* (*flavescenza dorata*).

Per il materiale vegetale - barbatelle e/o marze (per il solo intervento del sovrainnesto) - da utilizzare per la realizzazione degli interventi deve essere garantito il rispetto delle norme fitosanitarie comunitarie, nazionali e regionali disposte al fine di contrastare la diffusione della *Xylella fastidiosa* (*Well e Raju*) nel territorio della regione Puglia.

### **7.3 Forme di allevamento**

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

Le forme di allevamento ammesse sono quelle verticali (es. *guyot*, cordone speronato, spalliera, alberello etc..) che consentono di contenere le rese di uva per ettaro.

A riguardo si precisa che l'impianto ad *alberello pugliese* è caratterizzato dalla totale assenza della struttura di sostegno e, pertanto, nel caso di interventi che prevedono tale forma di allevamento il costo relativo all'acquisto di pali, fili, tutori, ecc. non sarà ammissibile agli aiuti.

Non sono ammesse a contributo le forme di allevamento orizzontali (es. tendone).

### **7.4 Densità di impianto**

I vigneti oggetto di interventi di ristrutturazione e riconversione devono avere densità pari o superiore a 3.000 ceppi/ettaro, fatte salve norme più restrittive previste da specifici disciplinari di produzione.

### **7.5 Superficie minima e massima di intervento ammissibile agli aiuti**

La superficie minima ammissibile agli aiuti, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno, non potrà essere inferiore a 0,50 ettari.

Per le aziende che hanno una SAU vitata inferiore o uguale ad 1 ettaro, la superficie minima ammissibile agli aiuti non può essere inferiore a 0,30 ettari.

In ogni caso la superficie massima ammissibile agli aiuti, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno, non potrà essere superiore a 10 ettari.

## **8. ATTIVITA' AMMISSIBILI**

Le **attività** ammissibili nell'ambito della misura riconversione e ristrutturazione vigneti, attuabili mediante una serie di **azioni** che nel loro insieme consentono la realizzazione

del progetto (**operazione**) oggetto della domanda di sostegno, sono indicate nella *Tabella 1 "Attività ammissibili"*.

**Tabella 1: Attività ammissibili**

Attività	Azione	Descrizione azione
<b>a) – Riconversione Varietale</b> che consiste: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel reimpianto su stesso o su un altro appezzamento, con o senza modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggiore pregio enologico o commerciale;</li> <li>- nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo di una diversa varietà di vite ritenuta di maggiore pregio enologico o commerciale;</li> </ul>	<b>A1</b>	<u><b>Estirpazione e reimpianto</b></u> <i>Estirpazione di vigneto con varietà di vite non rispondenti al mercato e reimpianto, realizzato sullo stesso appezzamento o su un altro, mediante riconversione varietale con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.</i>
	<b>A2</b>	<u><b>Reimpianto da autorizzazione</b></u> <i>Reimpianto con esercizio di una autorizzazione impiantando varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.</i>
	<b>A3</b>	<u><b>Reimpianto anticipato</b></u> <i>Reimpianto anticipato di vigneto mediante riconversione varietale con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali</i>
	<b>A4</b>	<u><b>Sovrainnesto</b></u> <i>Sovrainnesto di vigneto di età massima di 15 anni, in buono stato vegetativo, con riconversione varietale con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, senza la modifica del sistema di allevamento, in quanto già razionale alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.</i>
<b>b) - Ristrutturazione</b> che consiste: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;</li> <li>- nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche di forma di allevamento sesto di impianto</li> </ul>	<b>B1</b>	<u><b>Estirpazione e reimpianto</b></u> <i>Estirpazione e reimpianto con stessa varietà di vite di un vigneto da realizzare:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sulla stessa unità vitata con modifica del sistema di coltivazione;</li> <li>- in una diversa collocazione più favorevole da un punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche ed economiche.</li> </ul>
	<b>B2</b>	<u><b>Reimpianto da autorizzazione</b></u> <i>Reimpianto con esercizio di una autorizzazione, impiantando sulla stessa o altra particella, la stessa varietà di vite, ma con modifiche al sistema di allevamento;</i>
	<b>B3</b>	<u><b>Reimpianto anticipato</b></u> <i>Reimpianto anticipato di vigneto mantenendo la stessa varietà di vite in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche;</i>
<b>c) – Adeguamento del vigneto</b> che consiste nella razionalizzazione dell'impianto	<b>C</b>	<u><b>Adeguamento</b></u> <i>Adeguamento del vigneto alla meccanizzazione delle operazioni colturali attraverso la modifica delle forme di allevamento e/o delle strutture di sostegno del vigneto già esistente, <u>esclusa</u> l'ordinaria manutenzione.</i>



Per le attività di cui alle lettere a) e b) il “**reimpianto**” può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

- utilizzando un'autorizzazione al reimpianto in corso di validità, ovvero un ex diritto di reimpianto per il quale il richiedente deve aver attivato la procedura per la conversione in autorizzazione;
- con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie in possesso del richiedente;
- estirpando un vigneto in possesso del richiedente ed acquisendo la relativa autorizzazione.

In ogni caso devono essere rispettate le procedure in materia di reimpianti previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Per le attività che prevedono l'azione di **estirpazione**, il produttore, successivamente alla notifica di ammissibilità della domanda, deve comunicare l'avvenuta estirpazione del vigneto oggetto di intervento, fermo restando il rispetto del termine fissato per i controlli ex-ante al 30 settembre.

L'estirpazione dei vigneti per le domande con anticipo, deve avvenire obbligatoriamente entro il 10 novembre della campagna successiva a quella di presentazione della domanda (es: domanda presentata il 30 giugno 2017: termine massimo di estirpazione dei vigneti: 10 novembre 2018). In caso contrario non saranno riconosciuti i mancati redditi nella loro totalità.

A seguito dell'estirpazione del vecchio vigneto il richiedente è tenuto obbligatoriamente a comunicare al Servizio Territoriale, l'avvenuto estirpo, pena il non riconoscimento dei mancati redditi.

Inoltre, il Servizio Territoriale provvede entro il 31 dicembre dell'anno di estirpo, ad aggiornare lo schedario viticolo e il “*Registro delle superfici estirpate*” nel portale SIAN.

Con l'azione A3 e B3 “**reimpianto anticipato**” si favorisce la “coesistenza” del vigneto da estirpare con il vigneto da impiantare, per un massimo di tre anni dalla messa a dimora delle viti oggetto di reimpianto e, comunque, non oltre tre anni dalla data di comunicazione di inizio lavori. Tali azioni sono consentite solo qualora il richiedente dimostri di non possedere ex diritti di impianto/reimpianto da convertire ovvero autorizzazioni al reimpianto in numero sufficiente per poter piantare a vite tutta la superficie interessata al reimpianto anticipato.

L'impegno del produttore ad estirpare un vigneto in coltura pura di un'equivalente superficie vitata entro il termine di tre campagne, viene garantito da una fidejussione bancaria o assicurativa, a favore della Regione Puglia fissata forfettariamente in € 8.000,00 per ettaro, di durata non inferiore a quattro anni rinnovabili automaticamente di sei mesi in sei mesi sino alla comunicazione di svincolo da parte della Regione che avverrà a seguito dell'accertamento di avvenuta estirpazione delle superfici in coesistenza.

In caso di non estirpazione o di estirpazione parziale del vecchio vigneto entro il termine stabilito, l'importo della fidejussione viene incamerato per intero e la superficie non estirpata è considerata impiantata senza autorizzazione e quindi non in regola con la normativa in materia. Alla superficie che non è stata estirpata si applicano le disposizioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n.1308/2013.

Per detta azione non è riconosciuto l'indennizzo per le perdite di reddito di cui al punto 9 delle presenti disposizioni regionali.

Relativamente all'azione A4 “**sovrainnesto**”, può essere ammesso solo su vigneti:

- in buono stato vegetativo;
- ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, con non meno di 3.000 ceppi ad ettaro;

- di età inferiore o uguale a 15 (quindici) anni.

Infine, per quanto riguarda l'azione C "adeguamento" del vigneto obsoleto a forme di allevamento più idonee alla meccanizzazione o adeguamento delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, esclusa l'ordinaria manutenzione, sono ammesse le seguenti tipologie di azioni:

- modifica della forma di allevamento per il passaggio dalle forme orizzontali espanse (tendone, ecc.) a forme verticali che mirano ad una riduzione quantitativa delle produzioni a vantaggio della qualità;
- modifica della forma di allevamento da alberello a forma di allevamento verticale;
- infittimento del numero di barbatelle per adeguare il sesto ai disciplinari di produzione;
- modifica delle strutture di sostegno per adeguarle alla meccanizzazione (pali, fili di ferro) ad esclusione di interventi di mera sostituzione.

Al fine di consentire il pieno utilizzo di tutte le risorse finanziarie disponibili, il beneficiario può rinunciare alla propria domanda, senza conseguenze, entro il **31 dicembre 2017**. Per le rinunce trasmesse oltre detto termine, fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti, la stessa sarà intesa come revoca e, in tal caso, non sarà possibile, al medesimo soggetto, presentare una nuova domanda nell'ambito della stessa misura, nell'esercizio finanziario successivo.

Le operazioni di ristrutturazione e riconversione, nonché di adeguamento, devono essere completate **entro due anni dalla data di finanziabilità** della domanda di sostegno (*data di approvazione della provvedimento regionale di ammissione al finanziamento*) e, comunque, non può essere superiore alla validità dell'eventuale autorizzazione all'impianto/reimpianto.

### **8.1 Azioni non ammissibili**

Le seguenti azioni non sono ammissibili a finanziamento:

- impianto di irrigazione;
- semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività;
- protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
  - costruzione di schermi;
  - protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- protezione da uccelli per esempio attraverso:
  - copertura dei filari del vigneto con reti di protezione;
  - macchine per spaventare gli uccelli;
  - protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione;
- costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento;
- passi carrai (strade poderali/interpoderali) sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto.

## 9. DEFINIZIONE DEL SOSTEGNO

Ai sensi del D.M n.1411 del 03 marzo 2017, l'importo del sostegno ammissibile per la misura "ristrutturazione e riconversione dei vigneti" per la campagna 2017/2018 non può superare 18.000,00 euro ad ettaro.

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare:

- a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti alle azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate o il sovrainnesto;
- b) contributo ai costi sostenuti per la ristrutturazione e la riconversione del vigneto.

La **compensazione delle perdite di reddito** può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:

- l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni. L'estirpazione della superficie deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato fatto l'impianto;
- una compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del 8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010.

La compensazione finanziaria delle perdite di reddito non può comunque superare l'importo massimo complessivo di 3.000 euro ad ettaro (1.500 euro ad ettaro per sovrainnesto).

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di estirpazione del vigneto oggetto della stessa domanda o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

Per le azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate (azioni A1 e B1) l'indennizzo per le perdite di reddito è riconosciuto nella misura complessiva di 3.000 euro ad ettaro, mentre per l'azione che prevede la pratica del sovrainnesto (azione A4) è riconosciuto nella misura complessiva di 1.500 euro ad ettaro.

Il **contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione** è riconosciuto in *forma forfettaria* e comunque in misura non superiore al 75% del costo sostenuto (Reg.(CE) n. 1083/2006 - Regioni Obiettivo Convergenza).

La differenza tra il contributo concesso ed il costo complessivo sostenuto per la realizzazione dell'investimento è a carico del richiedente.

Il costo totale ammissibile e il contributo massimo concedibile per le diverse tipologie di intervento e per unità di superficie di intervento (ettaro) con una densità pari a 3.500 ceppi/ettaro, è riportato nella tabella 2.

Il costo sostenuto per la realizzazione degli interventi deve essere giustificato con idonea documentazione contabile (fatture, buste paga) per un importo non inferiore al contributo pubblico spettante sullo stesso.

A seguito di presentazione della rendicontazione finale dei costi sostenuti e della verifica sulla conformità degli stessi da parte dei Servizi Territoriali dell'Agricoltura sarà definitivamente determinato, con riferimento all'importo complessivo delle spese sostenute e giustificate da documenti contabili (*fatture, buste paga*), il contributo pubblico spettante. L'importo dell'anticipo erogato su cauzione e non riconoscibile a

seguito della verifica finale sarà oggetto di recupero con le procedure stabilite dall' OP AGEA.

**Tabella 2: Costo totale e aiuto pubblico ammissibile per ettaro**

Tipologia Attività	Codice azione	Costo unitario delle opere		Totale costo unitario ammissibile	Contributo massimo ammissibile per ettaro	Indennizzo massimo per perdite di reddito	Aiuto massimo concedibile				
		Estirpazione vigneto	Realizzazione interventi spese tecniche comprese								
		€/Ha	€/Ha					€/Ha	€/Ha	€/Ha	€/Ha
Riconversione varietale	A1	1.500,00	23.500,00	25.000,00	15.000,00	3.000,00	<b>18.000,00</b>				
	A2		23.500,00	23.500,00	15.000,00		<b>15.000,00</b>				
	A3		23.500,00	23.500,00	15.000,00		<b>15.000,00</b>				
	A4		4.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	<b>4.500,00</b>				
Ristrutturazione	B1	1.500,00	23.500,00	25.000,00	15.000,00	3.000,00	<b>18.000,00</b>				
	B2		23.500,00	23.500,00	15.000,00		<b>15.000,00</b>				
	B3		23.500,00	23.500,00	15.000,00		<b>15.000,00</b>				
Adeguamento	C		12.500,00	12.500,00	8.500,00		<b>8.500,00</b>				

#### 10. TIPOLOGIE DI DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Ai sensi del D.M n.1411 del 03 marzo 2017, le modalità applicative della misura, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni sono definite da AGEA Coordinamento e da AGEA OP d'intesa con le Regioni e le Province autonome. Tali modalità consentono di disporre delle informazioni e degli indici di valutazione dell'efficacia della misura da inviare alla Commissione UE, come previsto nel Programma Nazionale di Sostegno per la viticoltura.

Le domande per beneficiare dell'aiuto devono essere presentate all'AGEA OP utilizzando la modulistica e secondo le modalità operative stabilite dalla Circolare AGEA Coordinamento 31081 del 07/04/2017 e dalle Istruzioni Operative AGEA O.P. n. 20 prot. n. ORPUM.38458 del 04/05/2017 pubblicate nel sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it).

A decorrere dalla campagna 2017/2018, le tipologie di domande previste sono:

- **domanda di sostegno:** va presentata **entro il 30 giugno 2017**, optando per una delle seguenti modalità di erogazione dell'aiuto:
  - **con pagamento a collaudo delle opere:** per le operazioni realizzate entro l'anno finanziario cui si riferisce la domanda, il contributo è erogato previa verifica dell'esecuzione delle operazioni previste in domanda;
  - **con pagamento anticipato:** erogazione dell'80% del contributo finanziato per l'intera operazione, a condizione che il beneficiario stipuli una polizza fidejussoria a favore dell' OP AGEA, pari al 110% del sostegno stesso.

A tale garanzia si applicano le disposizioni del regolamento di esecuzione UE n. 282/2012. Il saldo del contributo sarà erogato a seguito della presentazione della domanda di saldo, nei termini previsti, a conclusione dei lavori e successivamente al collaudo delle opere realizzate.

▪ **domanda di pagamento a saldo:**

- nel caso di *“domande a collaudo”* va presentata **tra il 20 marzo e il 20 giugno 2018;**
- nel caso di *“domanda con pagamento anticipato”*, per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo spettante, va presentata **tra il 20 marzo 2018 e il 20 giugno 2018; tra il 20 marzo 2019 e il 20 giugno 2019; tra il 20 marzo 2020 e il 20 giugno 2020;** solo per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali comunicate e riconosciute (secondo quanto riportato al punto 20 *“Comunicazioni di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali”* delle presenti disposizioni) tra il 20 marzo 2021 e il 20 giugno 2021.

**Si precisa che dette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.**

Per le domande di sostegno e le domande di pagamento a saldo è indispensabile indicare la finalità, specificando se si tratta di:

- *“Domanda iniziale”*;
- *“Domanda di modifica”*, nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda precedentemente presentata; in tal caso, occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

La domanda di modifica deve essere rilasciata entro i termini di presentazione previsti per la tipologia di domanda interessata.

**Le domande di sostegno iniziali e di modifica pervenute oltre il termine indicato non sono ricevibili.**

- **domanda di variante:** va presentata, come precisato al punto 19 delle presenti disposizioni, in caso di richiesta di variazione delle opere da eseguire o della variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine.

Per ciascuna campagna vitivinicola, ogni conduttore potrà presentare una sola domanda di sostegno di RRV.

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

La sola stampa della domanda e/o la mancanza della sottoscrizione non è prova di presentazione della domanda.

#### **10.1 Modalità di compilazione delle domande tramite portale SIAN**

Il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;

b) con l'assistenza di un libero professionista - tecnico agrario, accreditato dalla Regione a seguito di richiesta presentata utilizzando il "modello 2" allegato alle presenti disposizioni regionali e munito di opportuna delega appositamente conferita dal richiedente gli aiuti.

In caso di prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della suddetta delega, dovranno munirsi di idonee credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN, da richiedersi al Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN utilizzando il "modello 1" allegato alle presenti disposizioni regionali.

c) mediante "utente qualificato" che dovrà registrarsi nel sistema informativo;  
Per l'utilizzo di tale funzionalità si rimanda a quanto indicato al punto 8.2 delle Istruzioni Operative AGEA O.P. n. 20 prot. n. ORPUM.38458 del 04/05/2017.

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle domande, i soggetti accreditati devono fare riferimento al "Manuale dell'utente" pubblicato nell'area riservata del portale [www.sian.it](http://www.sian.it).

Le domande, redatte secondo i modelli contenuti negli allegati A (domanda di sostegno), B (domanda di variante), C (domanda di pagamento a saldo) delle Istruzioni Operative AGEA O.P.n. 20 del 04/05/2017, devono essere stampate e sottoscritte dal richiedente.

Le stesse, corredate di tutti i documenti previsti dalle presenti disposizioni relativamente a ciascuna tipologia di domanda, devono pervenire al Servizio Territoriale competente, a cura del CAA/Libero Professionista/Richiedente-beneficiario, entro e non oltre il 7° giorno successivo al termine stabilito per la presentazione telematica (stampa e rilascio) della domanda.

#### **11. DOMANDA DI SOSTEGNO**

Nella domanda di sostegno, in ottemperanza a quanto previsto dall' Art.13 del Reg. 2016/1149 sono indicate:

- una descrizione dettagliata delle singole attività proposte ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse ossia:
  - **20 giugno 2018** per le domande a collaudo;
  - **20 giugno 2018, 20 giugno 2019 o 20 giugno 2020** per quelle con pagamento anticipato;
- i conseguenti esercizi finanziari e la superficie interessata da ciascuna attività.

Ai sensi delle Istruzioni Operative O.P. AGEA n. 28 del 12 giugno 2017 prot. ORPUM n. 49610 il **termine ultimo per il rilascio delle domande di sostegno nel portale SIAN è fissato alle ore 24.00 del giorno 30 giugno 2017.**

La copia cartacea della domanda di sostegno, rilasciata nel portale SIAN, sottoscritta dal richiedente deve pervenire **in plico chiuso (PLICO 1)** alla Regione Puglia presso il protocollo del Servizio Territoriale, **entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 7 luglio 2017.**

Alla copia cartacea della domanda di sostegno (**PLICO 1**) devono obbligatoriamente essere allegati, pena irricevibilità della stessa, i documenti di seguito precisati:

- a) copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- b) ricevuta di attestazione di invio telematico della domanda di sostegno;

- c) dichiarazione di assenso del/i proprietario/comproprietari delle superfici oggetto di domanda di sostegno alla ristrutturazione e riconversione vigneti (redatta secondo il mod. "All. 5" di cui alle Istruzioni Operative AGEA OP n.20 del 04/05/2017);
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del richiedente, attestante il proprio domicilio di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai sensi del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, ovvero l'indirizzo di PEC del proprio tecnico agrario delegato alla presentazione della domanda (redatta secondo il mod. "All. 6" di cui alle Istruzioni Operative AGEA OP n.20 del 04/05/2017);
- Si precisa che l'Amministrazione utilizzerà l'indirizzo PEC indicato dal richiedente ai fini delle successive comunicazioni degli esiti della ricevibilità, ammissibilità e finanziabilità, nonché di ulteriori adempimenti amministrativi a cui devono ottemperare i titolari delle domande.

Il plico chiuso deve riportare la seguente dicitura:

<p><b>OCM Vino - campagna 2017/2018</b>  <b>Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti"</b></p> <p>Ditta Richiedente: _____  Indirizzo: _____  Città: _____</p> <p><b><u>PLICO 1</u></b>  Domanda di sostegno n.: _____</p> <p style="text-align: center;"><b>NON APRIRE</b></p>	<p>Alla REGIONE PUGLIA  Servizio Territoriale dell'Agricoltura di _____  Via _____  Cap _____ Città _____</p>
--	---

## 12. PRESA D'ATTO E PUBBLICAZIONE ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PRESENTATE

Prendendo atto dell'elenco trasmesso da AGEA delle domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN entro e non oltre il termine stabilito, con provvedimento del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari sarà pubblicato nel BURP l'elenco regionale delle domande di sostegno presentate.

I richiedenti, titolari delle stesse, saranno invitati a presentare secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti nel provvedimento, l'ulteriore documentazione (**PLICO 2**) di seguito precisata:

- a) elenco completo della documentazione trasmessa nel **PLICO 2**, sottoscritto dal richiedente e dal tecnico incaricato (CAA/Libero Professionista) che ne effettua la trasmissione;
- b) copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- c) relazione tecnica a firma di un tecnico agrario abilitato e sottoscritta dal richiedente, in cui è riportata:
  - **cronoprogramma** relativo la tempistica di realizzazione delle singole azioni previste per singola attività, che è vincolante ai fini della gestione finanziaria delle risorse;
  - descrizione dettagliata delle singole azioni proposte precisando il relativo costo previsto per singola attività, le varietà di uve da sostituire e da impiantare, la

- densità e sesto di impianto, la forma di allevamento, i riferimenti catastali delle superfici oggetto dell'eventuale estirpazione e di quelle oggetto di reimpianto;
- le azioni da realizzare in ogni singolo esercizio finanziario, la superficie interessata da ogni operazione/attività, il relativo computo metrico e il termine ultimo di esecuzione dei lavori, sia che trattasi di *domande a collaudo* che di *domande con pagamento anticipato*;
  - planimetria in scala 1:2000 con rappresentazione grafica dell'impianto di vigneto da realizzarsi nell'ambito del progetto.
- d) copia del titolo di possesso dei terreni condotti in proprietà/affitto/usufrutto sui quali devono essere realizzate le opere di ristrutturazione e riconversione del vigneto;
- e) dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione (ovvero di non iscrizione, nei casi previsti) al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (redatta secondo il mod. "All.1b" di cui alle Istruzioni Operative AGEA OP n.20 del 04/05/2017);
- f) copie delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione del vino e/o mosto, di cui al Reg. (CE) n. 436/2009, riferite alle due campagne vitivinicole antecedenti quella di presentazione della domanda RRV (ad esempio per le U.V. indicate nelle domande presentate nella campagna 2017/2018, è obbligatorio che le stesse figurino almeno nella dichiarazione della campagna vitivinicola 2016/2017 e 2015/2016) ovvero, in caso di omissione di presentazione per cause di forza maggiore, la prescritta documentazione comprovante la causa di forza maggiore così come stabilito dalla normativa comunitaria (Reg.(CE) n. 73/2009 e s.m.i.);  
I soggetti titolari di aziende agricole non vitate che intendono iniziare l'attività viticola non sono tenuti a produrre copia della "dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione del vino";
- g) nei casi di Azioni A2 e B2 "*Reimpianto da Autorizzazione*", copia dell'autorizzazione al reimpianto in corso di validità ovvero copia della richiesta presentata al Servizio Territoriale competente ai fini della conversione di un ex diritto al reimpianto in autorizzazione;
- h) nei casi di Azioni A1 e B1 "*Estirpazione e reimpianto*", copia della richiesta di estirpazione presentata al Servizio Territoriale competente, corredata di planimetria in scala 1:2000 delle superfici vitate da estirpare;
- i) dichiarazione del richiedente ai sensi del DPR 445/2000 riportante - con riferimento all'intera azienda agricola condotta e come risultante dal fascicolo aziendale - tutti i dati di cui al punto 1 delle "*Linee guida di valutazione di congruità in agricoltura*" approvate con DGR n.1337 del 16 luglio 2013, pubblicata nel BUPR n.109 del 07/08/2013 e di seguito elencati:
- la tipologia di colture praticate in azienda e la relativa superficie mediamente utilizzata, nonché l'eventuale presenza e consistenza di allevamenti;
  - il fabbisogno annuo di lavoro aziendale calcolato in relazione a quanto sopra e sulla base dei parametri della DDS n.356/2007;
  - il numero di ULA impiegate in azienda nell'anno precedente;
  - il numero di ULA familiari impiegate mediamente nell'attività aziendale;
  - eventuali cause, tra quelle riportate ai punti seguenti, a giustificazione del mancato rispetto della congruità;
- j) copia della documentazione prevista dall'art.2, comma 4, della Legge regionale n. 28/2006 recante "*Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare*" (copia della dichiarazione annuale IVA e dei libri paga/DMAG) ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di esonero, nei casi previsti;
- k) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del richiedente, attestante l'impegno a rispettare quanto stabilito dalla Legge regionale n.28/2006 "*Disciplina in*



*materia di contrasto al lavoro non regolare” e dal Regolamento regionale attuativo n.31 del 27/11/2009 ed a rispettare il “requisito di congruità” di cui alle “Linee guida di valutazione di congruità in agricoltura” approvate con DGR n.1337 del 16 luglio 2013 negli anni successivi alla presentazione della domanda di sostegno e sino alla scadenza degli impegni previsti;*

- l) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del richiedente, attestante l’impegno a richiedere le previste autorizzazioni nel caso di interventi ricadenti negli ambiti territoriali individuati come zone pSIC, ZPS, Parchi e Riserve Naturali, secondo quanto specificato al successivo punto 25;
- m) autocertificazione del richiedente, in cui si attesta il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o di coltivatore diretto, indicando obbligatoriamente il numero di posizione contributiva INPS. *(al fine della conferma del punteggio di cui al successivo punto 13, criterio 2 della tabella 3, dichiarato in domanda).*

Nel caso di richiedente nella forma di società o cooperativa agricola di conduzione deve allegare anche:

- n) dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, attestante la vigenza della società o cooperativa agricola di conduzione (redatta secondo il mod. “All.1a” di cui alle Istruzioni Operative AGEA OP n.20 del 04/05/2017);
- o) copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto, con relativa copia conforme del verbale dell’organo societario (ove previsto) o dichiarazione dei soci in cui sia riportata l’approvazione dell’iniziativa e la delega al rappresentante legale a presentare domanda di sostegno ai sensi della misura.

### **13. PRIORITA’ E CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE**

Considerato che i diritti di reimpianto assegnati dalla riserva regionale devono essere esercitati obbligatoriamente entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui è avvenuta l’assegnazione da parte della regione e che allo stato attuale risultano non esercitati alcuni dei diritti assegnati che scadono improrogabilmente il 31/07/2018, si ritiene necessario stabilire la seguente *priorità* ai fini della selezione delle domande di sostegno:

- **“Priorità A”**: per le domande che contengono *“autorizzazioni al reimpianto”* rivenienti dalla conversione di ex diritti assegnati dalla riserva regionale da esercitarsi entro e non oltre il 31/07/2018.

Si precisa che l’attribuzione della “priorità A” avverrà solo se espressamente dichiarata dal richiedente in domanda di sostegno - quadro C “*Priorità richieste*”- e non potrà essere richiesta con modalità diversa.

Il richiedente deve, altresì, obbligatoriamente dichiarare nella domanda di sostegno i punteggi cui ha diritto in base ai criteri indicati nella sottostante tabella 3 “*Criteri di selezione*”, ovvero dichiarare che non ha diritto ad alcun punteggio.

**Tabella 3: Criteri di selezione**

n.	Descrizione criteri	Punteggio
1.	Interventi di ristrutturazione/ricomposizione con l'impiego esclusivo (100%) dei seguenti vitigni autoctoni riconosciuti con DGR n. 1390/2009 e s.m.i. con DGR n.2235/2014: <i>Aglianico n.; Aleatico n., Bianco di Alessano b., Bombino bianco b., Bombino nero n., Fiano b., Greco, Malvasia nera di Brindisi, Malvasia nera di Lecce, Negro Amaro n., Primitivo n., Uva di Troia n., Verdeca b., Moscatello selvatico b., Falanghina b., Pampanuto b., Malvasia n., Malvasia Bianca di Candida b., Francavilla b., Impigno b., Notardomenico n., Ottavianello n., Susumaniello n.; Antinello b.; Marchione b.; Maresco b.; Minutolo b.; Somarello rosso n.</i>	15
2.	Impresa iscritta nella gestione previdenziale come imprenditore agricolo professionale (IAP) ovvero coltivatore diretto (CD).	10
3.	<p>Richiedente giovane imprenditore agricolo</p> <p>E' considerato giovane imprenditore il soggetto che ha un'età non superiore ai 40 anni alla data di pubblicazione del bando. Tale età deve essere posseduta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le ditte individuali, dal titolare;</li> <li>- per le società di persone, da almeno i 2/3 dei soci (con riferimento ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice);</li> <li>- per le società cooperative da oltre il 50% dei soci nonché dalla maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione della società;</li> <li>- per le società di capitali, dai soci che complessivamente hanno sottoscritto oltre il 50% del capitale sociale, nonché dalla maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione della società e dall'Amministratore della stessa.</li> </ul>	5

Si specifica che i criteri di selezione di cui alla tabella 3 sono stati condivisi dal Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale nella seduta del 27/11/2015.

I requisiti soggettivi di cui innanzi devono essere posseduti alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni nel BURP.

Per le domande che conseguiranno lo stesso punteggio verrà data la priorità ai richiedenti con età anagrafica minore.

In particolare si farà riferimento all'età anagrafica posseduta:

- dal titolare nel caso di persone fisiche;
- dal rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa.

#### **14. ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA**

##### **14.1 Verifica sulla ricezione del "plico 1" e "plico 2" e sulla ricevibilità della domanda di sostegno**

La Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, attraverso i propri Servizi, nel rispetto di quanto previsto dalle istruzioni operative di AGEA OP n.20 del 04/05/2017, effettua i controlli di ricevibilità per le domande di sostegno presentate ed inserite nell'elenco regionale.

In particolare i Servizi Territoriali accertano:

- la ricezione entro i termini stabiliti della copia cartacea della domanda trasmessa con il "PLICO 1";
- la regolare sottoscrizione della domanda di sostegno da parte del richiedente;
- la presenza a corredo della domanda di sostegno della documentazione riportata ai punti 11 e 12 e rispettivamente trasmesse nel "PLICO 1" e nel "PLICO 2".

Costituisce motivo di irricevibilità il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti aspetti.

I Servizi Territoriali provvedono al completamento della ricevibilità delle domande entro i termini stabiliti nel provvedimento di presa d'atto e pubblicazione dell'elenco regionale delle domande di sostegno presentate.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

In caso di plico non pervenuto e/o non conformemente pervenuto o di esito negativo della verifica di ricevibilità, si comunicherà al titolare della domanda di sostegno, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, l'esito della verifica a mezzo PEC o raccomandata A/R con la relativa motivazione.

Avverso il suddetto esito negativo i richiedenti gli aiuti potranno presentare ricorso nei termini e con le modalità consentite dalla legge.

Le domande "irricevibili" non saranno incluse nella graduatoria regionale delle domande di sostegno.

Per le domande ricevibili si procederà alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa.

#### **14.2 Ammissibilità: controllo tecnico - amministrativo**

I Servizi Territoriali effettuano le verifiche di ammissibilità sulle domande di sostegno risultate ricevibili.

Tali verifiche riguardano la corretta attribuzione degli specifici punteggi dichiarati nella domanda di sostegno e della "priorità A" eventualmente dichiarata, l'esame di merito della documentazione allegata, nonché il possesso dei requisiti di accesso ai benefici.

In caso di non conformità dei punteggi e della priorità dichiarata in domanda si procederà alla decurtazione dei punteggi non correttamente dichiarati e alla rideterminazione del punteggio complessivo e alla non applicazione della "priorità A". Conseguentemente la domanda sarà collocata nella graduatoria regionale delle domande di sostegno in base all'effettivo punteggio conseguito a seguito delle verifiche e all'effettivo possesso della priorità dichiarata. Tale circostanza potrà determinare l'esclusione della domanda dall'istruttoria tecnico-amministrativa.

In caso di esito negativo dell'istruttoria tecnico-amministrativa la domanda sarà ritenuta "non ammissibile" si comunicherà al titolare della domanda di sostegno, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, l'esito della verifica a mezzo PEC o raccomandata A/R con la relativa motivazione.

Avverso il suddetto esito negativo i richiedenti gli aiuti possono presentare ricorso ovvero controdeduzioni nei termini e con le modalità consentite dalla legge.

Le domande "non ammissibili" non saranno incluse nella graduatoria regionale delle domande di sostegno.

I Servizi Territoriali in questa fase dell'istruttoria potranno richiedere eventuali chiarimenti e documentazione integrativa ritenuta utile per la corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda.

Qualora si rilevasse la necessità di modificare i dati della domanda di sostegno, i Servizi Territoriali invitano il richiedente a presentare una domanda di rettifica/modifica.

Nel caso si ravvisasse la necessità di un controllo in loco, i Servizi Territoriali provvederanno all'effettuazione ai fini della definizione dell'istruttoria.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

I Servizi Territoriali selezionano, altresì, con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari ad almeno al 5% delle domande di sostegno per il quale gli stessi sono tenuti ad operare una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati, affidandone

l'esecuzione ad un funzionario revisore diverso da quello che ha operato il primo controllo. A tal fine il funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dal funzionario istruttore, ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato.

#### **14.2.1. Ammissibilità: controllo in loco (ex-ante)**

L'OP AGEA estrae un campione, pari a minimo il 5% delle domande di sostegno per Regione, per il quale l'AGEA opera la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Ai sensi dell'art. 42 del Reg. UE 1150/2016, il controllo ex-ante include la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata determinata in applicazione dell'art. 44 dello stesso regolamento.

Tale controllo è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art.46 paragrafo 3, secondo comma del Reg. 1308/2013 riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per «*rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale*» si intende il reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite).

Nel rispetto di quanto stabilito dalle Istruzioni operative OP AGEA n. 20 del 04/05/2017, per poter consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione degli impianti vitati oggetto di intervento possono essere effettuate a partire dal **30 settembre 2017**, salvo convocazione in contraddittorio della ditta per approfondimenti del controllo o rappresentazione degli esiti negativi dello stesso; la convocazione sarà comunque notificata da parte di AGEA OP alla ditta prima del 30 settembre 2017.

Il riscontro delle caratteristiche agronomiche degli impianti da sottoporre a Ristrutturazione/Riconversione (varietà, forma di allevamento, sesto d'impianto e stato di coltivazione dei vigneti), rispetto a quanto dichiarato in domanda di sostegno sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa. Non saranno considerati ammissibili:

- vigneti che risulteranno impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con sesto d'impianto diverso da quello dichiarato;
- vigneti che risulteranno non più produttivi o non mantenuti ai sensi dell'art 2 paragrafo 2 del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015.

Le superfici oggetto di Ristrutturazione/Riconversione vengono misurate ai sensi dell'art. 44 del regolamento di esecuzione 1150/2016.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo, che l'Ente istruttore può consultare sul portale SIAN.

Gli esiti di ammissibilità sono registrati sul portale SIAN mediante apposite check list a cura dei Servizi Territoriali.

Le domande di sostegno che hanno superato positivamente tutte le verifiche innanzi dette, conseguiranno esito favorevole per l'istruttoria tecnico-amministrativa.

L'esito positivo delle verifiche di ammissibilità della domanda non costituisce "atto di concessione del finanziamento" che resta in ogni caso subordinato all'approvazione della finanziabilità a seguito della graduatoria regionale delle domande finanziabili, sulla base delle risorse finanziarie del PNS vitivinicolo assegnate alla regione Puglia per la campagna 2017/2018.

**15. FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE DI AMMISSIBILITA'**

Prendendo atto degli esiti dell'istruttoria espletata dai Servizi Territoriali con provvedimento del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari sarà approvata la graduatoria regionale di ammissibilità delle domande di sostegno.

Nel rispetto di quanto stabilito al punto 13 delle presenti disposizioni, nella graduatoria regionale di ammissibilità saranno collocate prioritariamente le domande per le quali è stato confermato il possesso della "priorità A".

A parità di punteggio conseguito a seguito delle verifiche tecnico-amministrative avranno precedenza i richiedenti con età anagrafica minore.

In particolare si farà riferimento all'età anagrafica posseduta:

- dal titolare nel caso di persone fisiche;
- dal rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa.

La pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria regionale di ammissibilità nel BURP avrà valore di comunicazione ai titolari delle domande di sostegno dell'inserimento in graduatoria, della conferma del possesso dell'eventuale "priorità A" e del punteggio conseguito a seguito delle verifiche, nonché di altri eventuali adempimenti a loro carico.

**16. FINANZIABILITÀ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

La Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, nel rispetto della graduatoria regionale di ammissibilità delle domande di sostegno, determina con proprio provvedimento, in relazione alle risorse finanziarie del PNS vitivinicolo disponibili per la campagna 2017/2018, l'ammissione al finanziamento delle stesse.

Al fine di accelerare la procedura di acquisizione delle polizze fideiussorie il provvedimento di concessione degli aiuti sarà pubblicato sul portale istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e sul sito [www.filiereagroalimentari.regione.puglia.it](http://www.filiereagroalimentari.regione.puglia.it) (*Misure Piano Nazionale di Sostegno/misura ristrutturazione e riconversione vigneti/campagna 2017-2018*) e tale pubblicazione costituisce preliminare comunicazione alla ditta beneficiaria dell'ammissione agli aiuti.

I Servizi Territoriali, in ogni caso, comunicano ai richiedenti a mezzo PEC o raccomandata A/R, l'ammissione a finanziamento della domanda di sostegno (*comunicazione di concessione del finanziamento*) con invito a presentare la polizza fideiussoria e l'attestazione di inizio lavori.

Nella *comunicazione di ammissione a finanziamento* dovrà essere precisata la data entro la quale deve essere presentata la domanda di saldo, che deve tener conto del cronoprogramma delle attività inserito in domanda di sostegno e, se del caso, della scadenza all'utilizzo dell'autorizzazioni al reimpianto.

**17. PAGAMENTO DELL'AIUTO**

A decorrere dalla campagna 2017/2018, ai sensi della nuova regolamentazione comunitaria, non potranno più essere proposti elenchi di liquidazione degli aiuti "*in overbooking*". Le domande non liquidate per esaurimento delle risorse assegnate in un esercizio finanziario, non potranno essere più pagate con i fondi assegnati nell'esercizio finanziario successivo. In tal caso i beneficiari interessati dovranno presentare una nuova domanda.

## **17.1 DOMANDE DI SOSTEGNO CON PAGAMENTO ANTICIPATO SU GARANZIA FIDEIUSSORIA**

### **17.1.1. Attestazione inizio lavori**

Ai fini della liquidazione in forma anticipata dell'aiuto, i richiedenti ammessi al finanziamento, devono presentare al Servizio Territoriale l'attestazione di inizio lavori, redatta secondo il modello stabilito da AGEA OP con Circolari prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 e s.m.i., unitamente ad apposita garanzia fideiussoria stipulata a favore dell'OP AGEA.

### **17.1.2. Garanzie fideiussorie ed Enti garanti**

La garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inserite nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di AGEA.

Inoltre, in ossequio alla Delibera commissariale n. 2275 del 22/12/1999, l'OP AGEA non può accettare fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari diversi dalle banche.

Dalla campagna 2008-09 l'AGEA OP, in accordo con l'ANIA e l'ABI, ha adottato la procedura per la compilazione delle garanzie e per la loro presentazione descritta al punto 17.2 delle Istruzioni Operative AGEA OP n.20 del 04/05/2017 cui si rinvia.

L'OP AGEA non riterrà valide, rifiutando il pagamento dell'aiuto, le domande di sostegno con pagamento anticipato le cui garanzie fideiussorie risultino emesse da Enti garanti esclusi o che risultino non conformi.

Le garanzie emesse da Enti garanti non riconosciuti da Agea o pervenute **fuori termine** vengono restituite al contraente richiedente.

Nel rispetto di quanto stabilito da AGEA OP nelle Istruzioni operative n. 20 del 04/05/2017, le garanzie regolarmente sottoscritte e complete delle rispettive conferme di validità, devono pervenire in originale all'OP AGEA **entro il 20 maggio 2018**.

Tale scadenza viene posticipata al **20 luglio 2018** per polizze afferenti alle ditte interessate a scorrimenti di graduatoria a seguito di economie e/o rimodulazioni nazionali.

## **17.2 DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO/RICHIESTA DI COLLAUDO**

### **17.2.1. Presentazione domanda**

Le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate entro 2 anni dalla data di finanziabilità della domanda di sostegno, salvo i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali comunicate e riconosciute (c.f.r punto 20 delle presenti disposizioni) per le quali è concessa proroga di un'altra annualità. Si precisa che dette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 54 del Reg. (UE) n. 1149/2016 l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di sostegno, i richiedenti devono presentare, pena decadenza dall'aiuto, apposita **domanda di pagamento a saldo** che:

- nel caso di *“domande a collaudo”* va presentata **tra il 20 marzo e il 20 giugno 2018;**
- nel caso di *“domanda con pagamento anticipato”*, per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo spettante, va presentata
  - **tra il 20 marzo 2018 e il 20 giugno 2018;**
  - **tra il 20 marzo 2019 e il 20 giugno 2019;**
  - **tra il 20 marzo 2020 e il 20 giugno 2020;**
  - solo per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali comunicate e riconosciute (secondo quanto riportato al punto 20 *“Comunicazioni di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali”* delle presenti disposizioni) tra il 20 marzo 2021 e il 20 giugno 2021.

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

La copia cartacea della domanda di saldo, stampata e sottoscritta dal richiedente, deve pervenire al Servizio Territoriale, a cura del CAA/Libero Professionista/Richiedente-beneficiario, entro e non oltre il 7° giorno successivo al predetto termine stabilito per la presentazione telematica (*stampa e rilascio*) della domanda.

Alla domanda di saldo, deve essere allegata la seguente documentazione:

- elenco completo della documentazione allegata alla domanda;
- relazione tecnica a firma di un tecnico agrario abilitato e sottoscritta dal richiedente, nella quale si dettaglia:
  - la tempistica di realizzazione delle singole azioni previste per singola attività, nel rispetto del cronoprogramma presentato;
  - il computo metrico con l'indicazione dei lavori effettuati e la descrizione delle singole attività ed azioni realizzate, precisando i relativi costi, le varietà di uve impiantate, la densità e sesto di impianto, la forma di allevamento, i riferimenti catastali delle superfici oggetto dell'eventuale estirpazione e quelle oggetto di reimpianto;
  - il quadro economico consuntivo delle opere;
- planimetria dettagliata di ciascuna attività realizzata (*impianto da estirpo – impianto con autorizzazione – miglioramento delle tecniche di coltivazione – ecc.*) in scala 1:2000;
- documenti giustificativi dell'intera spesa, in originale e copia:
  - fatture registrate e fiscalmente in regola, debitamente quietanzate,
  - dichiarazioni liberatorie delle ditte esecutrici/fornitrici sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000;
  - buste paga nel caso di utilizzo di manodopera aziendale ed extra aziendale;
  - documentazione avente valore probatorio equivalente nel caso di lavori eseguiti direttamente dal beneficiario e/o dai componenti del nucleo familiare o con idonee macchine/attrezzature aziendali;
- copia degli atti di pagamento;
- copia del registro IVA degli acquisti;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta da un tecnico agrario abilitato e dall'impresa beneficiaria, relativa ai lavori direttamente eseguiti dall'imprenditore e/o dai componenti del nucleo familiare o con l'utilizzo di idonee macchine e attrezzature aziendali. Tale dichiarazione deve attestare:
  - la tipologia dei lavori effettuati;

- le modalità con le quali sono stati eseguiti i lavori, specificando i mezzi tecnici impiegati per la loro realizzazione, la disponibilità degli stessi a livello aziendale e l' idoneità per le operazioni effettuate;
- il numero di giornate lavorative prestate per la realizzazione degli interventi ed i soggetti interessati;

la dichiarazione deve essere, altresì, supportata da "time-sheet" sottoscritti dal titolare dell'impresa beneficiaria e dal tecnico/direttore dei lavori dal quali si evincano chiaramente le ore impiegate nel progetto sul totale delle ore rese da parte del personale.

- dichiarazione della ditta beneficiaria per le opere eseguite da manodopera aziendale e/o extra aziendale, attestante il numero di giornate lavorative impiegate e la tipologia dei lavori effettuati;
- autocertificazione di regolarità contributiva riportante i riferimenti di iscrizione agli enti INPS ed INAIL in cui si dichiara di essere in regola con le rispettive posizioni assicurative;
- certificazione sanitaria e varietale del materiale utilizzato, rilasciata da vivai autorizzati;
- copia dei nulla osta o pareri qualora previsti dalla normativa vigente in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e di beni culturali rilasciati dagli organi competenti, ove pertinente e nel caso non siano stati precedentemente prodotti, o dichiarazione sostitutiva di notorietà, sottoscritta da professionista abilitato, attestante che per gli interventi realizzati non sussiste alcun obbligo di acquisizione.

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l'esecuzione degli stessi (buste paga) con le seguenti modalità:

- bonifico bancario;
- ricevute bancarie (RiBa);
- carta di credito.

Il pagamento deve essere effettuato dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Qualsiasi altra forma di pagamento rende le spese sostenute inammissibili al contributo.

Al fine di adempiere all'obbligo, ai sensi del Reg. UE n.1308/2013, Reg. UE n.1149/2016 e Reg. UE 1150/2016, di comunicazione degli anticipi percepiti, contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo, il richiedente è tenuto alla compilazione sul portale SIAN della rendicontazione finale delle spese sostenute.

Il Servizio Territoriale dovrà procedere alle verifiche di ricevibilità delle domande di saldo, compilando un'apposita check list su portale SIAN.

Le domande di pagamento presentate oltre i termini stabiliti sono dichiarate irricevibili.

La mancata presentazione da parte del richiedente della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti comporta:

1. per le domande di sostegno con *pagamento a collaudo*, la non erogazione dell'aiuto comunitario, tenuto conto che l'amministrazione non sarà posta in grado di poter eseguire il controllo obbligatorio ai fini del pagamento dell'aiuto;
2. per le domande di sostegno con *pagamento in forma anticipata*, l'incameramento della garanzia connessa.



Nei casi 1 e 2 è prevista l'esclusione dalla misura di sostegno per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

In tal caso il Servizio Territoriale comunica ai beneficiari pagati in via anticipata su cauzione, a mezzo PEC/raccomandata entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, l'avvio del procedimento di revoca dell'atto di concessione, immettendo nel portale SIAN i relativi dati.

#### **17.2.2. Verifica delle opere realizzate**

L'OP AGEA effettua i controlli in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo, aggiornando i dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo e riportandone gli esiti del collaudo sul portale SIAN.

I collaudi in loco riferiti alle domande di sostegno con *pagamento a collaudo* vengono effettuati entro il 10 settembre 2018.

In riferimento alle domande di sostegno con *pagamento in forma anticipata*, l'OP AGEA rende disponibili gli esiti dei collaudi eseguiti entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo, al fine di consentire il pagamento del saldo e lo svincolo della polizza entro i termini fissati dalla normativa nazionale e comunitaria.

#### **17.2.3. Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione**

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata circolare. Tale misurazione, conforme all'art.44 del Reg. UE 2016/1150, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo punto 21;
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata ed allo svincolo della fideiussione, in caso di precedente pagamento anticipato, salvo segnalazione da parte del Servizio Territoriale di possibili irregolarità per mancata copertura da autorizzazioni.

Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione (nei casi in cui superi di più del 20% quella richiesta) i beneficiari sono convocati dall'OP AGEA ad un incontro in contraddittorio in cui viene loro rappresentato l'esito dei controlli con le relative misurazioni: in tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste che sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto in

contraddittorio ai fini di una nuova misurazione. Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere presi in considerazione.

### **17.3 ELENCHI DI LIQUIDAZIONE REGIONALI**

La Regione, tramite l'applicazione resa disponibile sul portale SIAN, predispone gli elenchi di liquidazione delle domande di *pagamento a saldo* e delle domande di sostegno con richiesta di *pagamento anticipato* istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell'aiuto.

I suddetti elenchi vengono trasmessi all'OP AGEA secondo le procedure indicate nella lettera circolare prot. DSRU. 2010.2139 del 17 maggio 2010.

Nel rispetto di quanto stabilito da AGEA OP con le Istruzioni operative n. 20 del 04/05/2017, i termini per la presentazione da parte delle Regioni degli elenchi di liquidazione all'OP AGEA sono:

- entro e non oltre il 20 luglio 2018 per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande di sostegno con *pagamento anticipato*, debitamente corredate dalle polizze fidejussorie in originale e dalle relative conferme di validità;
- entro 8 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo, per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande di pagamento del saldo a fronte di domande con anticipi;
- entro e non oltre il 21 settembre 2018 per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande con pagamento a saldo, riferite a domande con *pagamento a collaudo*.

Il pagamento degli aiuti viene effettuato dall'OP AGEA entro il termine ultimo previsto dalla normativa comunitaria di chiusura dell'esercizio finanziario che è fissato al 15 ottobre.

Ai sensi dell'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, OP AGEA provvede a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale in via informatica.

### **18. ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE**

Sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda e, comunque, non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi approvati e finanziati.

Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir ripresentato ed ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

Sono ammesse a contributo le spese sostenute e giustificate da documentazione contabile per l'acquisto di materiali esclusivamente nuovi (pali, fili, tiranti, barbatelle ecc.) e per la realizzazione a regola d'arte delle operazioni di ristrutturazione, riconversione e adeguamento del vigneto (lavori preparazione del terreno, montaggio struttura di sostegno, ecc...).

Si precisa che l'impianto ad *alberello pugliese* è caratterizzato dalla totale assenza della struttura di sostegno e, pertanto, nel caso di azioni che prevedono tale forma di allevamento il costo relativo all'acquisto di pali, fili, tutori, ecc. non è ammissibile agli aiuti.

Con la modifica del Piano Nazionale di Sostegno vitivinicolo (PNS) sarà prevista la possibilità di svolgere attività eseguite "in proprio" ("in economia"), sotto forma di prestazioni di lavoro. A tale riguardo si precisa che dette attività sono ammesse solo se

conformi all'art. 45 del Reg. (UE) 2016/1149 della Commissione e, a far data, alle modifiche del PNS suddetto.

Per tali lavori direttamente eseguiti dal richiedente e/o dai componenti del nucleo familiare o con l'utilizzo di idonee macchine e attrezzature aziendali in ogni caso dovrà essere presentata a supporto degli stessi idonea documentazione probatoria (**time sheet**).

#### **19. DOMANDA DI VARIANTE**

Sono ammissibili, per comprovati motivi di ordine tecnico non individuabili all'atto della presentazione della domanda o per sopravvenute cause di forza maggiore, richieste di variante relative a:

- localizzazione geografica (*es. agro, foglio, particella*)
- caratteristiche del vigneto (*varietà, sesto d'impianto, forma d'allevamento*)
- cronoprogramma delle attività da portare a termine.

Non sono ammissibili richieste di variante che possono determinare un aumento degli importi di contributo richiesti con la domanda iniziale, né quelle che comportano un aumento di superficie o una variazione del punteggio richiesti nella domanda.

La compilazione e presentazione delle domanda di variante, analogamente alla domanda iniziale, è effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.

La copia cartacea della domanda di variante va presentata al Servizio Territoriale competente prima della realizzazione dell'intervento.

L'ente istruttore dovrà procedere alla ricevibilità della domanda ed effettuare l'istruttoria della stessa, verificando, tra l'altro, il rispetto delle disposizioni previste dal bando.

A conclusione dell'istruttoria, entro e non oltre 45 giorni dalla data di rilascio della domanda di variante, sarà comunicato al beneficiario l'eventuale autorizzazione o diniego alla variante.

Le modifica del cronoprogramma potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse da parte della Regione per l'esercizio finanziario coinvolto.

Gli impianti vitati che all'atto del collaudo risulteranno difformi da quanto ammesso in domanda di sostegno o di variante autorizzata dal Servizio Territoriale competente, non sono ammissibili all'aiuto.

In caso di varianti realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dal Servizio Territoriale, sarà avviato il procedimento di decadenza e revoca del beneficio assegnato, con il recupero delle somme già concesse in via anticipata.

Si precisa, altresì che anche le modifiche della tipologia di pagamento della domanda iniziale, (es: da collaudo a fidejussione), devono essere preventivamente richieste ed autorizzate prima della finanziabilità della domanda di sostegno.

#### **20. COMUNICAZIONE DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI**

Ai sensi del Reg. UE 640/14 art.4, qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, può essere presentata dal beneficiario apposita comunicazione

allegando la documentazione prevista dall'allegato 7 delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 20 del 4/05/2017, ai fini del riconoscimento delle stesse.

Il Servizio Territoriale a seguito di istruttoria dell'istanza, può riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore riportati nel Reg. UE 1306/13 del 20 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, comunicando l'esito entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### **20.1 Subentro in caso di decesso**

Nel caso in cui la comunicazione riguardi il decesso del titolare di una domanda di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, ed il beneficiario deceduto abbia già presentato apposita garanzia, si seguono le procedure descritte al punto 16 delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 20 del 4/05/2017, cui si rinvia.

Si precisa che non sono ammessi altri tipi di subentro oltre a quello relativo al decesso del beneficiario.

#### **21. RECUPERI E PENALITA'**

L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, in base a quanto disposto all'articolo 49 del regolamento delegato, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella misura massima dell'80% dell'aiuto ammesso per l'intera operazione, prima che l'operazione di ristrutturazione venga realizzata.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di sostegno finanziata, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale finanziata, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

In base a quanto disposto all'articolo 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato *se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:*

- a) *non supera il 20%*, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) *supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%*, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) *supera il 50%*, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

Ulteriori casi esplicativi di calcolo sono riportati all'allegato 8 delle Istruzioni Operative n.20 del 04/05/2017, cui si rinvia.

In caso di pagamento anticipato, se la differenza tra la superficie effettivamente realizzata e quella oggetto della domanda ammessa al finanziamento è superiore al 50%;

- se viene presentata una rinuncia post pagamento;
- se viene accertata la mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti,

per tutti e tre i casi si procede al recupero dell'intero anticipo versato con una maggiorazione del 10%. Se del caso si procede all'incameramento della fidejussione

secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.

In tutti i casi in cui è comunque dovuto un recupero di importi non riconosciuti il beneficiario, ai fini dello svincolo della garanzia, è tenuto alla restituzione di quanto richiesto maggiorato degli interessi legali. Gli interessi vengono calcolati a partire dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.

Il calcolo della percentuale di scostamento viene effettuato sulla superficie complessiva dell'operazione.

Nel caso in cui:

- la differenza tra la superficie effettivamente realizzata e quella oggetto della domanda ammessa al finanziamento è superiore al 50%
- viene presentata una rinuncia post pagamento
- viene accertata la mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti

il beneficiario non accede, altresì, alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

## **22. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO**

Gli interventi dovranno essere realizzati e rendicontati entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria e comunicati alla Regione Puglia con le modalità previste dalle disposizioni regionali per la gestione del potenziale produttivo viticolo e dalle presenti disposizioni regionali di attuazione.

Il conduttore dovrà altresì presentare per tali superfici vitate, ai fini delle verifiche regionali previste dal D.M. 16 dicembre 2010, la richiesta di idoneità alla produzione dei relativi vini DOCG/DOP/IGP, con le modalità stabilite dalla Regione e dall'AGEA.

Il produttore inoltre, con la sottoscrizione della domanda, si impegna a:

- rispettare quanto stabilito dalla Legge regionale n.28/2006 "*Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare*" e dal Regolamento regionale attuativo n.31 del 27/11/2009;
- a rispettare il "*requisito di congruità*" di cui al successivo punto 23 delle presenti disposizioni negli anni successivi alla presentazione della domanda e sino alla scadenza degli impegni previsti;
- non effettuare variazioni a quanto richiesto con la domanda di sostegno, senza la preventiva autorizzazione del Servizio Territoriale;
- non modificare la destinazione colturale delle unità vitate oggetto degli interventi approvati e finanziati, fatto salvo il riconoscimento delle cause di forza maggiore, prima che siano trascorsi cinque anni dall'accertamento finale di avvenuta esecuzione degli interventi;
- a comunicare per iscritto al Servizio Territoriale la data di inizio lavori, secondo quanto previsto dalle presenti disposizioni;
- a presentare successiva domanda di pagamento a saldo per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo spettante, corredata della documentazione richiesta per l'esigibilità della spesa;
- a comunicare per iscritto all'Servizio territoriale, entro 15 giorni solari a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi, i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui è rimasto vittima, unitamente alle relative prove;

- a portare a termine nei tempi stabiliti tutte le opere previste dalla presente domanda, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere opportunamente documentate;
- a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie; a tale scopo autorizza sin d'ora l'OP AGEA ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti al sottoscritto;
- a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio previsto dal Reg.(CE) 1306/2013;
- a comunicare, in caso di pagamento anticipato, gli importi delle spese sostenute e l'ammontare degli anticipi non utilizzati, così come previsto dall'art. n. 4615 del 5 agosto 2014 e s.m.i;

L'inosservanza degli impegni assunti da parte del beneficiario comporta la decadenza parziale o totale dall'aiuto concesso, con l'obbligo di restituzione del contributo erogato oltre agli interessi previsti per legge, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

### **23. DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE**

I soggetti beneficiari degli aiuti dovranno essere in regola ed impegnarsi a rispettare le seguenti disposizioni:

- Legge regionale n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e Regolamento regionale attuativo n.31 del 27/11/2009;
- Regolarità contributiva.

In particolare con riferimento al Regolamento Regionale n.31 del 27/11/2009, si specifica che:

#### Art.2, comma 1

*"È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.*

*Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:*

- a) dal soggetto concedente;*
- b) dagli uffici regionali;*
- c) dal giudice con sentenza;*
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;*
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.*

*Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.*

*Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.*

*In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.*

*Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.*

*In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.*

*Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.*

*In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".*

#### Art.2, comma 2

*"Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".*

Con DGR n.2506/2011, la Giunta Regionale ha dato attuazione alla L.R. n.26 ottobre 2006 n. 28 recante "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" stabilendo che nel settore agricolo la valutazione di congruità della manodopera occupata abbia luogo impiegando le tabelle recanti il "fabbisogno di lavoro per ettaro-coltura e/o per capo di bestiame adulto allevato" di cui alla Determinazione dirigenziale del Settore Alimentazione n.356/2007, pubblicata nel BURP n.132 del 20/09/2007.

In applicazione della DGR n.2506/2011, al momento di presentazione della domanda di sostegno il richiedente deve indicare i dati di cui al punto 1 delle "Linee guida di valutazione di congruità in agricoltura" approvate con DGR n.1337 del 16 luglio 2013, pubblicate nel BURP n.109 del 07/08/2013.

La concessione dell'aiuto è condizionata al possesso del *requisito di congruità* con l'impegno da parte dell'impresa beneficiaria a mantenerlo negli anni successivi alla presentazione della domanda di sostegno e sino alla scadenza degli impegni previsti.

#### **24. CONDIZIONALITA'**

Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) n. 1308/2013, si applicano le disposizioni previste in materia di condizionalità dal Reg. (CE) 1306/2013. In base agli articoli 92 e 93 del Reg. (CE) 1306/2013, alle eventuali violazioni delle norme e degli atti applicabili sull'intera

superficie aziendale e constatate in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione del sostegno in questione, fa seguito l'irrogazione delle sanzioni.

**25. INTERVENTI RICADENTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI INDIVIDUATI COME ZONE pSIC, ZPS, PARCHI E RISERVE NATURALI**

In caso di interventi da realizzare su particelle ricadenti negli ambiti territoriali di Natura 2000 o soggette ad altri vincoli ambientali, è necessario acquisire le prescritte autorizzazioni (nulla osta, pareri, valutazione di incidenza o di impatto ambientale, ecc.) in base a quanto stabilito dalle Leggi Regionali n. 11/2001 e n. 17/07.

Si evidenzia che su tutto il territorio regionale sono soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale obbligatoria tutte le tipologie di intervento elencate nell'allegato A della Legge Regionale n.11 del 12 aprile 2001 ed a verifica di assoggettabilità alla VIA le tipologie di intervento elencate nell'allegato B della stessa legge.

In relazione a quanto disposto dalle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e dal D.P.R. n. 357/1997 di recepimento, il Ministero dell'Ambiente ha emanato il decreto ministeriale 3 aprile 2000, in cui sono elencate le zone di protezione speciale (Z.P.S.) ed i proposti siti di importanza comunitaria (p.S.I.C.) di ciascuna Regione. L'elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, è stato modificato dal D.M. 25 marzo 2005.

Tutti gli interventi e le opere ricadenti negli ambiti territoriali individuati come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e/o, Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), , sono assoggettati a Valutazione di Incidenza, come esplicitato nella D.G.R. n. 304 del 14 marzo 2006 contenente l'atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003.

Qualora gli interventi e le opere previste ricadano in un sito della Rete Natura 2000 dotato di Piano di gestione approvato si rimanda ai vincoli e prescrizioni previsti negli stessi.

La Giunta regionale con D.G.R. n. 1022 del 21/07/2005 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 105 del 19/08/2005) ha provveduto alla classificazione di ulteriori ZPS.

Attualmente 21 siti di interesse comunitario presenti in Puglia sono stati designati come ZSC (Zone Speciali di Conservazione) con Decreto del Ministro dell'Ambiente del 10 luglio 2015.

Con i Regolamenti Regionali n. 28 del 22 dicembre 2008 e n. 6 del 10 maggio 2016, così come integrato e modificato dal RR 12/2017, sono stati approvati rispettivamente i "Criteri minimi uniformi per la definizione di

misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007" e le "Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)".Nelle Aree Naturali protette si applicano le norme di salvaguardia stabilite dagli atti normativi che regolamentano l'istituzione e la gestione delle stesse, ovvero dalla L.R. n. 19/1997 e dalla legge quadro sulle Aree Protette n. 394 del 06/12/1991.

Al fine di verificare se la superficie aziendale oggetto di intervento ricada nelle zone SIC o ZPS (Siti Natura 2000) è possibile consultare le specifiche cartografie disponibili sul SIT Puglia.

Ai soli fini della Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art.5 del D.P.R.n.357/97, così come modificato dal D.P.R. n.120/2003, si ravvisano le seguenti due condizioni:

Interventi che vanno sottoposti a Valutazione di Incidenza



- interventi che consistono nel “reimpianto con estirpazione” che prevedano la ricollocazione e l’esercizio dell’autorizzazione di reimpianto su terreno diverso da quello occupato dal vigneto estirpato o da estirpare;
- tutti gli interventi che consistono nel “reimpianto senza estirpazione”

Interventi esclusi dalla Valutazione di Incidenza

In relazione alle finalità di tutela dei siti di RN2000, è possibile ritenere positivamente assolta la procedura di Valutazione di incidenza per le seguenti tipologie di intervento in quanto non suscettibili di incidere significativamente sul sito Natura 2000,;

- interventi che consistono nel reimpianto con estirpazione, soltanto nel caso in cui il reimpianto venga effettuato nell’identica ubicazione del vigneto già estirpato o da estirpare.

**26. COMUNICAZIONE DEGLI ANTICIPI RICEVUTI**

Ai sensi del Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 1967 del 15 maggio 2017 per gli aiuti ricevuti in anticipo che alla data del 15 ottobre di ciascun anno non hanno effettuato una richiesta di collaudo finale, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno:

- L’importo delle spese sostenute al 15 ottobre;
- L’ammontare degli importi degli anticipi non ancor utilizzati.

Tale comunicazione va presentata anche in fase di richiesta di collaudo finale e in fase di rinuncia post pagamento.

Il mancato adempimento di tale obbligo comporta l’applicazione di una penalità pari all’1% del valore dell’anticipo ricevuto.

**27. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA**

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora l’importo dell’aiuto richiesto sia superiore a € 150.000,00, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia.

Il beneficiario deve consegnare idonea dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, secondo la modulistica allegata alle Istruzioni Operative AGEA OP n.20 del 04/05/2017, articolata in:

- copia modello dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio redatta dal rappresentante legale (all.ti 1a e 1b);
- copia della dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi aventi la maggiore età e che risiedono nel territorio dello Stato (all.2).

I Servizi Territoriali acquisiscono su sistema informativo SIAN le informazioni relative alla richiesta presentata dall’interessato mediante autocertificazione e l’esito della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia (B.D.N.A.) istituita dall’art. 96 del D.lgs. n. 159\2011 e regolamentata dal D.P.C.M 30 ottobre 2014 n. 193.

Il Servizio Territoriale avrà cura di archiviare nel fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario e l’informativa antimafia.

A norma dell’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il rappresentante legale ha l’obbligo di trasmettere alla Prefettura competente, copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione della compagine societaria e/o gestionale dell’impresa, entro il termine di trenta giorni dall’avvenuta variazione. Ha, altresì, l’obbligo di informare Agea, così che si possa provvedere tempestivamente alla richiesta di una informativa antimafia aggiornata.

**28. RICORSI**

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione Puglia potrà essere presentato ricorso nei termini e con le modalità consentite dalla legge.

**29. DEMARCAZIONE PSR - OCM VINO**

Sono esclusi dal finanziamento del PSR i reimpianti di vigneti, per cui è assicurata la linea di demarcazione degli interventi tra PSR e OCM.

I nuovi impianti finanziabili con il PSR 2014/2020 sono quelli derivanti dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art.64 del Reg. UE 1308/2013.

**30. RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO**

Il responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità all'aiuto per la misura degli Ristrutturazione e riconversione vigneti è il Servizio Territoriale dell'Agricoltura competente, salvo diversa disposizione per delega.

Il responsabile del procedimento amministrativo relativo all'erogazione dell'aiuto previsto da Reg. (UE) n. 1308/2013 - art. 46 è l'Ufficio Domanda Unica e OCM di Agea Organismo Pagatore.

**31. NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia nonché, con riferimento alle procedure stabilite da AGEA per il pagamento degli aiuti, al *"Manuale delle procedure inerente le attività di controllo delegate da OP AGEA alle Regioni – Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti"* ed alle Circolari applicative emanate dalla stessa AGEA, nonché a quanto previsto dal *Protocollo di intesa tra la Regione Puglia e AGEA per la delega di talune fasi del procedimento di pagamento delle domande OCM vitivinicolo prot.n.0007576 del 31/05/2016"*

**Modello 1: Richiesta credenziali di accesso al portale SIAN****REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

**RESPONSABILE UTENZE SIAN**

Lungomare N. SAURO 45/47

70121 BARI

[n.cava@regione.puglia.it](mailto:n.cava@regione.puglia.it)

Oggetto	<b>OCM Vino - Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti"</b> campagna – 2017/2018 <b>RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO AL PORTALE SIAN</b>
---------	--

(Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ - CAP \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_.

TEL. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

Iscritto al N° \_\_\_\_\_ dell'Albo \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

CHIEDE

- CREDENZIALI** (1) all'accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle domande Misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti", inviando la presente al seguente indirizzo mail: [n.cava@regione.puglia.it](mailto:n.cava@regione.puglia.it)

*All'uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.*

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Timbro e firma

**Allega alla presente fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;**

(1) La richiesta delle credenziali deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all'accesso al portale SIAN.

**Modello 2: Richiesta autorizzazione accesso e consultazione fascicoli aziendali****REGIONE PUGLIA**

SERVIZIO TERRITORIALE DELL'AGRICOLTURA DI \_\_\_\_\_

Oggetto	<b>OCM Vino - Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" campagna 2017/2018</b> Richiesta: <b>AUTORIZZAZIONE ACCESSO – CONSULTAZIONE FASCICOLI AZIENDALI</b> Compilazione - Stampa e Rilascio Domande di sostegno
---------	--

(Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ - CAP \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_

Iscritto al N° \_\_\_\_\_ dell'Albo del \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

essendo stato autorizzato, giusta delega allegata, dalle Ditte di seguito indicate con i rispettivi CUA, alla presentazione delle domande di sostegno relative alla misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti"- campagna 2017/2018:

CHIEDE

a codesto Servizio Territoriale dell'Agricoltura di \_\_\_\_\_

**L'AUTORIZZAZIONE** all'accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per l'importazione dei dati (piano di coltivazione) ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul portale SIAN.

**All'uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell'accesso ai dati del fascicolo aziendale, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.**

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Timbro e firma

**Allegati:**

- Documento di riconoscimento
- Elenco Ditte – CUA
- Mandato/delega n° \_\_\_\_\_ Ditte
- Supporto informatico Elenco Ditte e rispettivo CUA

**Delega- Autorizzazione**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ - CAP \_\_\_\_\_

CF: \_\_\_\_\_ P.IVA : \_\_\_\_\_

CUAA: \_\_\_\_\_.

**DELEGA**

Il Dott. Agr. /P.Agr./Agr. \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ - CAP \_\_\_\_\_

CF: \_\_\_\_\_.

Iscritto al N° \_\_\_\_\_ dell'Albo del \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_,

nella sua qualità di tecnico incaricato

**AUTORIZZA**

alla **Compilazione – Rilascio - Stampa** - sul portale SIAN della domanda relativa alla misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti" - campagne 2015/2016 – 2016/2017.

Lo stesso all'accesso al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati, per gli usi consentiti e finalizzati alla presentazione della domanda ristrutturazione e riconversione vigneti per la campagna – 2017/2018.

***Consenso al trattamento dei dati personali***

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dalla L. 675/1996.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

**Firma**

**Allegati:**

- Documento di riconoscimento
- Revoca dal precedente tecnico o CAA

Elenco Ditte – Domande di sostegno  
OCM Vino - Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti"  
Disposizioni regionali di attuazione campagna – 2017/2018

N°	Intestazione Ditta	CUAA	P.IVA

Timbro e firma del Tecnico Incaricato